

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5745 del 16/11/2021
Oggetto	DEMANIO SUOLI - Comune di Solignano Concessione Temporanea area del Demanio idrico Comune di Solignano ad uso guado. Pratica n. PRT0067, Sinadoc n. 23021/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5925 del 16/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

CODICE SISTEB PR21T0067

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda prot. PG/2021/127396 del 13/08/2021 con cui il Comune di Solignano, c.f./P.Iva 00419760343 con sede in Piazza Bertoli n. 1 - Solignano (PR) , ha richiesto la concessione occasionale, senza realizzazione di opere, di area demaniale del corso d'acqua Torrente Ceno.

L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso guado (indagini geologiche) individuata al foglio 3 fronte mappale 23-300-4 del Comune di Solignano e foglio 36 fronte mappale 53 e 54 del Comune di Varano Dè Melegari (PR) .

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2021/134174 del 31/08/2021) e dalla Valutazione di incidenza rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale prot. n. PG/2021/172180 del 09/11/2021, con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato le spese istruttorie in data 12/08/2021;

CONSIDERATO che:

- il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004;
- il concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Solignano, c.f. /P.Iva 00419760343 con sede in P.zza Bertoli n. 1 - 43046 Solignano (PR) cod. Pratica SINADOC 23021/2021 – PR21T0067, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Ceno individuata al foglio 3 fronte mappale 23-300-4 del Comune di Solignano e foglio 36 fronte mappale 53 e 54 del Comune di Varano Dè Melegari (PR), per uso guado (indagini geologiche) .
2. **di stabilire che la concessione sia rilasciata per giorni 15 (quindici), come indicato nel nulla osta idraulico, a far data dalla comunicazione di inizio lavori;**
3. di approvare il disciplinare di concessione quale parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/11/2021 (ns prot. PG/2021/176187 del 16/11/2021);
4. di stabilire che il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004;

5. di stabilire che il concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione occasionale di area demaniale rilasciata al Comune di Solignano, c.f ./P.Iva 00419760343 con sede in P.zza Bertoli n. 1 - 43046 Solignano (PR) - cod. Pratica SINADOC 23021/2021 – PR21T0067.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Ceno, individuata al foglio 3 fronte mappale 23-300-4 del Comune di Solignano e foglio 36 fronte mappale 53 e 54 del Comune di Varano Dè Melegari (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, senza realizzazione di opere, è destinata ad uso guado (indagini geologiche).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata per giorni 15 (quindici), come indicato nel nulla osta idraulico, a far data dalla comunicazione di inizio lavori.**
2. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone (non applicabile ai sensi dell'art.2).
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21 della L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico (prot. n. PG/2021/134174 del 31/08/2021) dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, e dalla Valutazione di incidenza rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale prot. n. PG/2021/172180 del 09/11/2021 che sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e della Valutazione di incidenza e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace, 1
43123 PARMA PR
aoopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
dell'Emilia Occidentale
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Oggetto: (2021.650.20.6/178) DEMANIO SUOLI - Richiesta di concessione occasionale per l'occupazione di area demaniale del torrente Ceno, ubicata al foglio 3 fronte mappali 23-300-4 del comune di Solignano e foglio 36 fronte mapp. 53-54 nel Comune di Varano de' Melegari (PR) per strada ad uso guado (indagini geologiche). Richiedente: Comune di Solignano – Pratica n. PR21T0067 Sinadoc 23021/2021.

Trasmissione parere di competenza ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i.

(Ns. Rif. Prot. 21/08/2021.0044776.E).

Il Responsabile di Ambito,

in riferimento all'istanza in oggetto, relativa all'entrata in aree demaniali di pertinenza del Torrente Ceno, in località ponte di Rubbiano tra i Comuni di Solignano e Varano de' Melegari (PR), per l'esecuzione di una pista in alveo finalizzata all'esecuzione di indagini geognostiche;

VISTA la documentazione allegata;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

ESPRIME parere idraulico favorevole alla concessione occasionale per l'occupazione di area demaniale del Torrente Ceno, catastalmente ubicata al Foglio 3, fronte mappali 23-300-4 del Comune di Solignano (PR) ed al Foglio 36, fronte mappali 53-54 del Comune di Varano de' Melegari (PR), per realizzazione di pista in alveo finalizzata all'esecuzione di indagini geologiche nell'area del ponte di Rubbiano, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- l'accesso all'alveo torrentizio dovrà avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell'alveo stesso, ponendo particolare attenzione alle difese spondali esistenti;

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

- al termine dei lavori è fatto obbligo al proponente di ripristinare tutte le aree demaniali interessate alle condizioni originarie;
- si propone una durata della concessione occasionale di giorni 15 (quindici);
- l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Servizio stpc.parma@regione.emilia-romagna.it ed al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite pec: fpr42966@pec.carabinieri.it.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area in oggetto esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

MM/AP

DETERMINAZIONE N. 508 DEL 04/11/2021

OGGETTO: ZSC/ZPS IT4020021 MEDIO TARO - VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CENO PER REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE IN PROSSIMITA' DI PONTE STRADALE AL CONFINE DEI COMUNI DI SOLIGNANO E VARANO DE' MELEGARI. COMUNE DI SOLIGNANO.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

VISTI:

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la L.R. 9/2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016";
- la LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4 LEGGE EUROPEA PER IL 2021;
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- il Regolamento Regionale 1° Agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente Parco n.° 111 del 22/12/2020;
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell'Area Tecnica;

- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 8 del 09.08.2021 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2023;

Vista la nota prot. n.128108 del 17.08.2021 assunta a prot. n.4121 del 17.08.2021 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con le quali ARPA-SAC di Parma ha trasmesso richiesta di parere di competenza relativamente alla concessione di area demaniale a favore del comune di Solignano per la realizzazione di indagini geologiche in prossimità del ponte comunale sul torrente Ceno, posto al confine tra i comuni di Solignano e Varano de' Melegari, identificata dalle seguenti coordinate catastali: Solignano foglio 3 fronte mappale 123-300-4, Comune di Varano de Melegari fg. 36 fronte mapp. 53-54;

Considerato che:

- come evidenziato nel Modulo A1 di pre-Valutazione di Incidenza, nell'area demaniale verranno realizzati:
 - due sondaggi inclinati a carotaggio continuo, della lunghezza di 15 m, che interesseranno le pile del ponte situate in alveo e il substrato;
 - una prova ERT (geoelettrica) lungo tutto il greto del fiume parallelamente al ponte;
 - due prove MASW (sismica);
- per la realizzazione di tutte le prove è necessario garantire l'accessibilità al greto del fiume ai mezzi d'opera, per cui occorre realizzare una pista di lunghezza circa 200 m e larghezza di 3m mediante un escavatore, che non comporterà nessun apporto e/o prelievo di materiale, ma solamente lo spianamento dei punti più critici con movimentazione dei massi più grossolani;
- dalla Carta degli Habitat vigente della Regione Emilia Romagna si evince che la porzione di territorio interferita dalle indagini è costituita come HABITAT PRINCIPALE 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p. con un (5%) di Habitat 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
- in base alla D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09", dalla quale in riferimento alla Misure specifiche di Conservazione del ZSC-ZPS IT4020021 Medio Taro "E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Taro dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicephalus*)";
- l'area interessata dalle indagini previste ricade all'interno della porzione della ZSC/ZPS IT4020021 Medio Taro situata al di fuori del perimetro del Parco Regionale Fluviale del Taro;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di VALUTARE che LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CENO PER REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE IN PROSSIMITA' DI PONTE STRADALE AL CONFINE DEI COMUNI DI SOLIGNANO E VARANO DE' MELEGARI richiesta dal Comune di Solignano determina un'incidenza negativa non significativa nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC-ZPS IT4020021 Medio Taro, a condizione che siano adottate le seguenti misure di mitigazione:
 - dovrà essere comunicata all'Ente Parco la data di inizio dei lavori;
 - dovranno essere chiusi gli ingressi alle piste di cantiere per evitare l'accesso ai mezzi motorizzati non autorizzati;
 - il rifornimento di carburante e olii dovrà essere effettuato al di fuori dell'alveo e gli automezzi dovranno essere dotati di apposito presidio antisversamento (kit antisversamento);



- è vietato asportare materiale inerte dall'alveo e dalle aree limitrofe;
 - gli interventi in alveo, dovranno essere realizzati al di fuori del periodo che va dal 15 marzo al 15 luglio al fine di evitare interferenze dirette con le specie di interesse comunitario, in particolare per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicephalus*);
 - prima di qualsiasi lavoro in alveo si dovrà provvedere all'allontanamento e alla protezione della fauna ittica e si dovranno adottare opportune sistemazioni per limitare anche l'intorbidimento delle acque, e, nel caso di creazione di pozze residue non collegate al corso d'acqua, si dovrà provvedere alla cattura e rilascio dell'ittiofauna presente;
 - dovrà essere evitato il danneggiamento della vegetazione esistente sulle sponde e nelle vicinanze delle zone di intervento, con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario;
 - gli interventi in alveo dovranno essere coordinati fra loro ed essere condensati nel più breve arco temporale possibile;
 - al termine dei lavori si dovrà provvedere alla completa rimozione dei manufatti e delle eventuali opere di servizio al cantiere, ripristinando lo stato originario;
 - dovrà essere comunicata all'Ente Parco la data di conclusione dei lavori;
 - I lavori dovranno essere conclusi entro il 15 marzo 2022;
2. Di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
3. Di approvare altresì l'estratto del presente atto, di cui all'art. 13 della L. 394/91, riportato nell'allegato "A", che dello stesso diventa parte integrante;
4. Di dare atto che la presente determina:
- va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa al ARPAE SAC di Parma e per conoscenza al Comune di Solignano e Varano de' Melegari;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.